

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO 2012

denuncia
variazioni-cessazioni
riscossione
modalità di calcolo
tariffe
tassa giornaliera di smaltimento
riduzioni
sanzioni
ravvedimento operoso
controllo superficie (Legge 311/2004)
modulistica

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 da art. 58 a art. 79

La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è stata mantenuta anche per l'anno 2012.

OGGETTO DELLA TASSA

Oggetto della tassa sono tutti i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, che non siano, comunque, produttivi di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

DENUNCIA

Chiunque occupi o detenga locali ed aree soggette alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani deve presentare apposita denuncia entro il **20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali e/o aree.

Es. se l'occupazione inizia il 10 febbraio la tassa inizia a decorrere dal 1 marzo

VARIAZIONI - CESSAZIONI

Le eventuali variazioni comportanti una maggiore tassa (ad esempio modifica della destinazione d'uso, o maggiore superficie) devono essere denunciate sempre entro il 20 gennaio successivo.



La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree deve essere tempestivamente denunciata dal contribuente, con diritto allo sgravio o all'eventuale rimborso della tassa pagata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della relativa denuncia di cessazione.

Se nell'anno in cui è avvenuta la cessazione, viene presentata denuncia tardiva, il contribuente ha diritto allo sgravio dalla data in cui, per lo stesso immobile, la tassa viene assolta dall'utente subentrante.

Se nell'anno di cessazione il contribuente non presenta la relativa denuncia, lo sgravio o il rimborso potranno essere concessi solo per le annualità successive, se si dimostra l'effettiva non occupazione o detenzione dei locali ed aree, ovvero, se la tassa sia stata già assolta dall'utente subentrante.

Attenzione: le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici non hanno alcun effetto in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per cui deve essere sempre presentata la denuncia iniziale, di variazione o di cessazione.

RISCOSSIONE

La riscossione della tassa avviene tramite cartella/avviso di pagamento e viene effettuata in quattro rate aventi scadenze prefissate ed indicate nella cartella o avviso ricevuta dal contribuente. Non si procede alla riscossione del tributo qualora l'importo annuo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) sia uguale o inferiore a €30,00.

Il contribuente potrà effettuare il pagamento dell'intero importo in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. Per effettuare il pagamento in unica soluzione si deve utilizzare il bollettino di c/c postale riportante l'importo totale dovuto, mentre per i versamenti rateali si devono utilizzare gli altri bollettini allegati.

La riscossione della tassa addebitata con avvisi di pagamento viene curata dall'EQUITALIA NORD SPA che è la concessionaria del servizio riscossione tributi.

Il pagamento degli avvisi e delle cartelle può essere effettuato con le modalità indicate negli avvisi e nelle cartelle stesse.

MODALITA' DI CALCOLO DELLA TASSA

L'importo totale da versare è ottenuto moltiplicando la superficie (espressa in metri quadrati), iscritta a ruolo, per la tariffa a mq. prevista per l'anno oggetto di tassazione; il risultato così ottenuto va incrementato delle addizionali comunali e addizionale provinciale (addizionale erariale 5%, addizionale ex ECA 5% e addizionale provinciale 5% per un totale del 15%).

TARIFFE

Per l'anno 2012 sono state confermate le tariffe vigenti nell'anno 2011.



Si riportano di seguito alcune tariffe:

- ◆ abitazioni Euro 2,03
- ◆ abitazioni + compostaggio Euro 1,83
- ◆ uffici Euro 4,81
- ◆ attività artigianali (esclusi barbieri, parrucchiere/i ed estetisti/e) Euro 2,60
- ◆ negozi beni non deperibili Euro 4,86
- ◆ negozi beni deperibili (generi alimentari, esclusi frutta, verdura e pesce) Euro 6,05

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali e aree pubblici, aperti al pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per il periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuato in modo non continuativo ma ricorrente, viene applicata la tassa giornaliera. La tariffa è determinata in base alla tariffa annuale corrispondente alla specifica categoria tariffaria, divisa per 365 ed aumentata del 50%. Il pagamento è effettuato mediante apposito modulo di c/c in distribuzione presso il Multisportello in via Bastia Fuori 54/56.

RIDUZIONI

Il vigente Regolamento Comunale prevede le seguenti riduzioni:

- Riduzione unico occupante:
 - a) senza limiti d'età, e solo per superfici superiori ai 50 mq.: 38%
 - b) di età superiore ai 65 anni, con qualsiasi superficie: 52%
- Abitazioni degli agricoltori, se trattasi di costruzioni rurale 30%
- Aree e i locali usati per periodi anche non stagionali, non superiori a nove mesi all'anno (per attività commerciali, turistiche-ricreative e pubblici esercizi); 30%
- Abitazioni dei cittadini abitualmente residenti all'estero 30%
- Compostaggio scarti umidi organici (solo abitazioni e attività agrituristiche): 10%
- Riduzioni distanza contenitore rifiuti:
 - a) distanza da 300 a 600 ml: 20%
 - b) distanza da 601 a 1200 ml: 50%
 - c) distanza oltre i 1200 ml: 60%
- Locali e aree delle caserme 50%

- riduzione della tassa per famiglie composte da sole 2 persone entrambe di età superiore a 70 anni:

I requisiti per beneficiare di tale riduzione sono:

- nucleo familiare composto da sole 2 persone entrambe di età superiore a 70 anni alla data del 1/1/2012;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 12.000,00;
- superficie dell'abitazione superiore a 70 mq;
- presentazione della richiesta a pena di decadenza entro il 31/01/2013.



Le riduzioni sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di apposita domanda da parte del contribuente e, con esclusione di quella relativa al compostaggio domestico, non sono cumulabili tra loro. Sono previste inoltre (art. 15 del Regolamento) specifiche riduzioni per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte dell'ente gestore del servizio pubblico. Per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi al Multisportello in via Bastia Fuori 54/56.

Attenzione: la riduzione prevista per il compostaggio degli scarti umidi organici è applicata anche all'attività agrituristica esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., in cui è praticato il compostaggio degli scarti umidi organici.

SANZIONI

Il Decreto Legislativo n. 473/1997 ha previsto in tema di sanzioni in materia della tassa rifiuti solidi urbani le seguenti sanzioni:

- per l'omessa denuncia: sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00;
- per la denuncia infedele o incompleta si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
- per gli errori o omissioni non incidenti sull'ammontare della tassa si applica la sanzione da Euro 51,00 a Euro 258,00.

Le somme dovute a titolo di tassa sono inoltre maggiorate degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che non adempie tempestivamente agli obblighi previsti in materia di tassa rifiuti (es. presentazione della denuncia iniziale) può beneficiare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, del ravvedimento operoso, usufruendo della riduzione delle relative sanzioni.

Le sanzioni (per violazioni commesse fino al 31/01/2011) sono così ridotte:

- a) ad un dodicesimo del minimo se la denuncia viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni decorrenti dal già indicato termine del 20 gennaio
- b) ad un decimo del minimo se la denuncia tardiva, ovvero la denuncia che va a correggere una precedente denuncia infedele, viene presentata entro un anno dalla violazione.

Dal 1/2/2011 in base all'art. 1, comma 20, della Legge 13/12/2010 n. 220 le sanzioni sono così ridotte:

- c) ad un decimo del minimo se la denuncia viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni decorrenti dal già indicato termine del 20 gennaio



- d) ad un ottavo del minimo se la denuncia tardiva, ovvero la denuncia che va a correggere una precedente denuncia infedele, viene presentata entro un anno dalla violazione.

Dopo la presentazione della denuncia il Comune provvederà all'iscrizione in apposito ruolo del tributo dovuto, nonché degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, maturati fino al giorno in cui è stato effettuato il ravvedimento operoso, e della sanzione ridotta. Il contribuente dovrà quindi provvedere al pagamento della somma così determinata con l'avviso di pagamento/cartella che verrà successivamente emessa e recapitata.

CONTROLLO SUPERFICIE (Legge 311/2004)

L'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2005, *la superficie* di riferimento *su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)*, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.), *non può essere inferiore all'80% della superficie catastale*. Per gli immobili già denunciati ai fini della tassa rifiuti è previsto che i Comuni modifichino d'ufficio le superfici dichiarate che risultano inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati.

Il Comune di Mirano sta provvedendo pertanto per i succitati immobili all'incrocio delle superfici dichiarate ai fini della tassa smaltimento rifiuti con le superfici catastali comunicate dall'Agenzia del Territorio di Venezia.

Qualora dall'incrocio dei dati emerga che la superficie complessiva dichiarata ai fini della tassa smaltimento rifiuti sia inferiore alla nuova superficie minima di riferimento (80% della superficie catastale), il Comune provvederà:

- all'adeguamento della superficie dichiarata alla superficie minima prevista dalla legge (pari all'80% della superficie catastale);
- a comunicare al contribuente mediante lettera raccomandata A.R. la nuova superficie;
- al recupero della maggiore tassa dovuta, calcolata sulla differenza tra la superficie minima prevista dalla legge e la superficie dichiarata.

Riferimenti normativi

Le modalità di calcolo per determinare la superficie catastale sono stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138. Al riguardo si veda anche la Circolare dell'Agenzia del Territorio del 7/12/2005 n. 13.

Superficie catastale errata

Qualora la superficie catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio sia errata è necessario inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova superficie, un'istanza al Comune che la trasmetterà successivamente all'Agenzia stessa. **(Allegato A – "Istanza di rettifica della superficie catastale)**

L'istanza dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) indicazione degli estremi catastali dell'immobile per il quale si richiede la rettifica della superficie;
- b) indicazione della superficie lorda, misurata e proposta dall'interessato, distinta per i vari



ambienti, a rettifica di quanto segnalato dal Comune.

- c) ogni altro elemento utile a dimostrare la congruità della superficie proposta (ad esempio: copia in carta semplice della planimetria catastale o di altra rappresentazione grafica contenente le misure necessarie al calcolo della superficie dei diversi ambienti).

Rettifica immobili ai fini della Tassa Rifiuti solidi urbani

Se la comunicazione inviata dal Comune, con l'indicazione della nuova superficie, contiene degli errori (ad esempio perché comprende immobili non più di proprietà, ovvero per i quali la tassa rifiuti viene pagata da altri soggetti o perché non vi sono i presupposti per la tassazione) è necessario inviare al Comune di Mirano, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nuova superficie, una comunicazione specificando le motivazioni della rettifica, allegando eventuale documentazione ritenuta opportuna al fine di chiarire la situazione. **(Allegato B- Richiesta rettifica immobili ai fini della tassa rifiuti solidi urbani")**

NOVITA' PER L'ANNO 2013

Si anticipa che dal prossimo anno, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani sarà sostituita dalla Tassa R.E.S. (Tassa Rifiuti e Servizi). Le metodologie di calcolo, le agevolazioni e le tariffe che verranno definite saranno rese pubbliche nei modi d'uso.